



Il Ministro della Difesa

- VISTO** l'articolo 1475 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'Ordinamento Militare";
- VISTE** le direttive ministeriali in materia di associazioni o circoli fra militari n. 1/18802/11.7.141.3/95 in data 18 marzo 1996 e n. 1/1822/11.7.155/02R in data 15 gennaio 2002, nonché le linee guida del Ministro della Difesa emanate in data 16 luglio 2003, con protocollo n. 1/36211/11.7.0/02ML, integrate dalle disposizioni diramate con atto n. 1/55453/11.7.0/05 in data 8 novembre 2005;
- VISTE** le circolari del Gabinetto del Ministro n. M_D GUDC REG2018 0036019 in data 21 settembre 2018, n. M_D GUDC REG2018 0041158 in data 23 ottobre 2018 e n. M_D GUDC REG2018 51402 in data 22 dicembre 2018 in materia di associazioni professionali tra militari a carattere sindacale;
- VISTA** l'istanza presentata dal Ten. Col. CC Massimo IZZO finalizzata ad ottenere l'assenso ministeriale alla costituzione dell'Associazione professionale tra militari a carattere sindacale denominata "*Sindacato Italiano Autonomo Carabinieri*" (SIACC);
- ESAMINATI** l'Atto Costitutivo e lo Statuto della costituenda Associazione, modificati a seguito di richiesta formulata con foglio M_D GUDC REG2019 0033909 in data 17 luglio 2019 e proposti dai fondatori in data 19 luglio 2019;
- RITENUTO** che le finalità associative espresse, a seguito delle modifiche apportate, non contrastano con leggi vigenti, risultano allo stato non incompatibili con l'assetto della Difesa e delle Forze Armate e non presentano caratteri o contenuti confliggenti con le disposizioni impartite dal Gabinetto del Ministro in materia di associazioni professionali tra militari a carattere sindacale,

DECRETA

che l'istanza di assenso dell'Associazione tra militari denominata "*Sindacato Italiano Autonomo dei Carabinieri*" (SIACC) è accolta, significando che eventuali future modifiche dovranno essere approvate mediante una nuova decretazione ministeriale.

Roma li 28 AGO, 2019

IL MINISTRO

Avverso il presente provvedimento è ammesso, a decorrere dalla sua notifica, ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 ("Codice del processo amministrativo") ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

Ai fini della presentazione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 37, comma 6, lettera s) del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è previsto il versamento di un contributo unificato pari ad euro 650,00 (seicentocinquanta/00).